S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

ATTO N. 04/RISM

REGOLAMENTO SPECIFICO PER LA VALUTAZIONE, LA QUALIFICAZIONE, L'AMMISSIONE E IL MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI ECONOMICI DEI POPOLI

Disciplina generale e criteri tecnici differenziati per strumenti monetari, unità di conto, strumenti di credito, obbligazioni commerciali, strumenti digitali, sistemi di pagamento, strumenti di partecipazione e strumenti collegati alle risorse naturali.

Organo emanante: Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica – S.I.P.S.E.
Registro competente: Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli – R.I.S.M.
Unità istruttoria: Unità Tecnica degli Strumenti Economici – U.T.S.E.
Organo di qualificazione: Comitato di Qualificazione Normativa – C.Q.N.
Ambito applicativo: strumenti economici presentati da Popoli, istituzioni, organizzazioni, emittenti, soggetti economici e strutture aderenti o richiedenti l'accesso al sistema SIPSE.

Stato del documento: Regolamento interno istitutivo e operativo.
Decorrenza: dalla data di approvazione e pubblicazione secondo le procedure SIPSE.

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica – S.I.P.S.E.,

considerata la necessità di dotare il Mercato Sovrano dei Popoli di un sistema organico, trasparente e verificabile per l'identificazione, la valutazione e la qualificazione degli strumenti economici;

richiamata la Deliberazione istitutiva n. 01/MSP;

richiamata la Deliberazione n. 09/MSP e gli atti istitutivi e organizzativi del Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli;

richiamato l'Atto n. 03/RISM, recante il Manuale Operativo Generale del Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli;

considerata l'esigenza di evitare che strumenti economici aventi natura, struttura, finalità e rischi differenti siano sottoposti a criteri di valutazione indistinti;

riconosciuta l’importanza della trasparenza sull’identità dell’emittente, sulla natura giuridica dello strumento, sulle modalità di emissione, circolazione, rimborso, conversione, regolamento e cessazione;

ritenuto necessario distinguere la dichiarazione dell’emittente, la documentazione probatoria, la verifica interna e la verifica indipendente di terza parte;

ritenuto altresì necessario separare la registrazione documentale RISM dalla certificazione di conformità SIPSE-CCJC, dall’ammissione al Mercato Sovrano dei Popoli e dalle eventuali autorizzazioni amministrative o regolamentari richieste dalle leggi applicabili;

adotta il presente Regolamento.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina:
   a. i criteri generali di valutazione degli strumenti economici presentati al RISM;
   b. le procedure di qualificazione documentale e normativa interna;
   c. i requisiti specifici per ciascuna categoria di strumenti;
   d. le modalità di valutazione degli strumenti monetari e delle unità di conto;
   e. la verifica documentale delle riserve, delle garanzie e delle attività sottostanti;
   f. la valutazione dei sistemi digitali, dei meccanismi di pagamento e di regolamento;
   g. le condizioni per l’iscrizione, l’iscrizione con riserva, la sospensione e la revoca;
   h. il monitoraggio successivo all’iscrizione;
   i. la pubblicazione delle informazioni e delle limitazioni della qualificazione.
2. Il Regolamento costituisce disciplina tecnica speciale del RISM e integra il relativo Manuale Operativo Generale.

Articolo 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
   a. assicurare la tracciabilità documentale degli strumenti economici;
   b. rendere comparabili strumenti appartenenti alla medesima categoria;
   c. individuare i rischi giuridici, economici, finanziari, operativi e tecnologici;
   d. proteggere gli utilizzatori mediante informazioni comprensibili e verificabili;
   e. prevenire dichiarazioni ingannevoli circa natura, valore, garanzie e liquidità degli strumenti;
   f. favorire l’interoperabilità documentale e tecnica tra strumenti dei Popoli;
   g. rendere possibile una valutazione periodica e aggiornata.
2. La qualificazione RISM non costituisce una garanzia assoluta di solvibilità, valore, liquidità o rendimento.

Articolo 3 – Principi fondamentali

La valutazione è svolta secondo i principi di:

1. legalità e rispetto delle norme applicabili;
2. trasparenza e completezza informativa;
3. verificabilità delle dichiarazioni;
4. proporzionalità rispetto alla natura e al rischio dello strumento;
5. neutralità tecnica;
6. indipendenza dei valutatori;
7. tracciabilità delle decisioni;
8. separazione delle funzioni;
9. tutela degli utilizzatori;
10. prevenzione dei conflitti di interesse;
11. aggiornamento periodico;
12. non discriminazione tra gli strumenti presentati da soggetti diversi.

Articolo 4 – Distinzione delle funzioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono distinte le seguenti attività:

   a. **identificazione:** individuazione dello strumento, dell'emittente e dei soggetti coinvolti;

   b. **classificazione:** attribuzione della categoria economica e funzionale;

   c. **valutazione tecnica:** esame delle caratteristiche operative, patrimoniali, documentali e tecnologiche;

   d. **qualificazione normativa interna:** verifica della coerenza dello strumento con i criteri e gli standard SIPSE;

   e. **iscrizione RISM:** registrazione documentale dello strumento;

   f. **certificazione SIPSE-CCJC:** eventuale verifica di conformità secondo il sistema di certificazione applicabile;

   g. **ammissione al MSP:** eventuale autorizzazione interna all'accesso alle funzioni del Mercato Sovrano dei Popoli;

   h. **abilitazione operativa:** autorizzazione, registrazione o requisito previsto dalle autorità competenti quando l'attività rientra in un regime regolamentato.

2. Nessuna delle attività di cui alle lettere a)-g) sostituisce automaticamente l'attività di cui alla lettera h).
3. Le decisioni del RISM non possono essere presentate come autorizzazioni rilasciate da banche centrali, autorità di vigilanza, amministrazioni pubbliche o organismi sovranazionali.

Articolo 5 – Ambito soggettivo

Possono presentare strumenti al RISM:

1. istituzioni e organismi rappresentativi dei Popoli;

2. organizzazioni economiche e multilaterali;
3. enti e strutture di cooperazione;
4. emittenti pubblici o privati;
5. soggetti titolari di sistemi economici, digitali o commerciali;
6. soggetti che gestiscono strumenti di credito, partecipazione o compensazione;
7. soggetti delegati dall'emittente mediante mandato documentato.

La presentazione non determina automaticamente l'adesione al SIPSE né il riconoscimento di uno status pubblico o sovrano.

Articolo 6 – Ambito oggettivo

Sono sottoponibili a valutazione:

a. monete, valute progettuali e unità di conto;
b. strumenti monetari collegati a riserve o attività sottostanti;
c. strumenti digitali e tokenizzati;
d. strumenti di credito e obbligazioni commerciali;
e. strumenti di partecipazione economica;
f. sistemi di pagamento e regolamento;
g. sistemi di compensazione e clearing;
h. strumenti collegati a risorse naturali;
i. strumenti di accesso a beni, servizi e infrastrutture;
j. altri strumenti economici coerenti con le finalità del SIPSE.

Articolo 7 – Documentazione e veridicità

1. L'emittente risponde della veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni fornite.
2. Ogni dichiarazione rilevante deve essere accompagnata, ove disponibile e pertinente, dalla relativa documentazione probatoria.
3. L'omessa comunicazione di elementi sostanziali può determinare la sospensione o la revoca della qualificazione interna.
4. Il RISM può richiedere documenti integrativi e chiarimenti.
5. La presentazione di documentazione non equivale alla sua verifica indipendente.

PARTE II – CLASSIFICAZIONE E LIVELLI DI EVIDENZA

Articolo 8 – Classificazione degli strumenti

Ogni strumento è classificato in una o più delle seguenti categorie:

Codice	Categoria	Descrizione
RISM-A	Monetario e unità di conto	Strumenti destinati a esprimere valori o unità economiche

RISM-B	Credito e obbligazioni	Crediti, debiti, titoli e obbligazioni commerciali
RISM-C	Partecipazione	Diritti economici o partecipativi
RISM-D	Digitale	Token, registrazioni digitali e strumenti programmabili
RISM-E	Risorse e attività	Strumenti collegati a beni, risorse o attività sottostanti
RISM-F	Pagamento e regolamento	Sistemi e strumenti per trasferimenti e regolamenti
RISM-G	Cooperazione multilaterale	Strumenti di compensazione e cooperazione tra Popoli
RISM-H	Utilità e accesso	Diritti di accesso a servizi, beni e infrastrutture

La classificazione può essere multipla quando lo strumento presenta caratteristiche appartenenti a più categorie.

Articolo 9 – Livelli di evidenza

Ogni elemento valutato è contrassegnato da uno dei seguenti livelli:

E0 – Non verificato: informazione non documentata o non verificabile.

E1 – Dichiarato: informazione formalmente dichiarata dall'emittente.

E2 – Documentato: informazione supportata da documenti identificabili e pertinenti.

E3 – Verificato internamente: informazione sottoposta a controllo tecnico e documentale da parte degli organi RISM.

E4 – Verificato indipendentemente: informazione verificata da un soggetto terzo indipendente, qualificato per la specifica attività.

1. Il livello di evidenza è attribuito a ciascun elemento e non indistintamente all'intero strumento.
2. Un documento E2 non equivale a una certificazione indipendente E4.
3. La pubblicazione deve rendere riconoscibile il livello di evidenza delle informazioni essenziali.
4. Il livello E4 non comporta automaticamente una garanzia pubblica o assoluta sull'elemento verificato.

Articolo 10 – Elementi essenziali di valutazione

Per ciascuno strumento sono esaminati, secondo pertinenza:

a. identità dell'emittente;
b. titolarità e potere di emissione;
c. natura giuridica dichiarata;
d. disciplina applicabile;
e. diritti attribuiti al titolare;
f. modalità di emissione;
g. quantità o limite di emissione;
h. modalità di circolazione e trasferimento;
i. modalità di rimborso o conversione;

j. attività e riserve sottostanti;
k. criteri di valorizzazione;
l. liquidità e rischi di liquidità;
m. governance e controlli;
n. sicurezza tecnica e informatica;
o. protezione dei dati;
p. rischi di insolvenza e controparte;
q. obblighi informativi;
r. eventuali autorizzazioni e requisiti regolamentari;
s. modalità di cessazione e tutela dei titolari.

Articolo 11 – Elementi non applicabili

1. L'emittente può indicare un requisito come non applicabile quando la natura dello strumento lo giustifica.
2. La non applicabilità deve essere motivata.
3. Il C.Q.N. può respingere la motivazione e richiedere ulteriori elementi.
4. La mancata applicabilità non può essere utilizzata per eludere requisiti essenziali di legge.

PARTE III – PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Articolo 12 – Avvio dell'istruttoria

L'istruttoria è avviata mediante presentazione della domanda RISM-M01 e del fascicolo tecnico relativo alla categoria dello strumento.

Articolo 13 – Verifica preliminare

L'U.T.S.E. verifica:

1. identificazione del richiedente;
2. identificazione dell'emittente;
3. titolo a presentare la domanda;
4. completezza formale;
5. categoria dichiarata;
6. presenza della documentazione minima;
7. eventuali dichiarazioni di conflitto di interesse.

Articolo 14 – Istruttoria tecnica

1. L'U.T.S.E. svolge l'esame tecnico e documentale.
2. L'istruttoria comprende:
   a. analisi della struttura dello strumento;
   b. esame dei documenti costitutivi;

c. ricostruzione dei flussi economici;
d. analisi dei diritti e degli obblighi;
e. individuazione dei rischi;
f. verifica della coerenza tra dichiarazioni e documenti;
g. formulazione di un rapporto istruttorio.

3. Il rapporto non costituisce una valutazione d'investimento né un giudizio di merito sulla convenienza economica dello strumento.

Articolo 15 – Valutazioni specialistiche

1. Quando necessario, l'U.T.S.E. può proporre il ricorso a competenze specialistiche.
2. Le competenze possono riguardare:
   a. diritto societario e contrattuale;
   b. diritto bancario e finanziario;
   c. contabilità e revisione;
   d. valutazione di metalli e attività materiali;
   e. sicurezza informatica;
   f. sistemi di pagamento;
   g. protezione dei dati;
   h. risorse naturali e ambiente;
   i. sistemi di compensazione e regolamento.
3. Gli specialisti devono dichiarare eventuali rapporti economici o professionali con il richiedente.

Articolo 16 – Comitato di Qualificazione Normativa

1. Il C.Q.N. esamina il rapporto dell'U.T.S.E.
2. Il Comitato valuta:
   a. la conformità ai requisiti RISM;
   b. la coerenza documentale;
   c. l'adeguatezza delle informazioni;
   d. la classificazione proposta;
   e. le riserve e le condizioni necessarie.
3. Il C.Q.N. adotta una proposta motivata di decisione.
4. Ogni componente in conflitto di interesse deve astenersi.

Articolo 17 – Contraddittorio documentale

1. Prima di una decisione negativa fondata su carenze documentali o tecniche, il richiedente è informato delle criticità rilevate.
2. Il richiedente può presentare osservazioni e documenti integrativi entro il termine indicato nella comunicazione.
3. Il contraddittorio non si applica nei casi di rischio immediato, frode documentale manifesta o obbligo di sospensione derivante dalla legge applicabile.
4. Le osservazioni sono conservate nel fascicolo.

Articolo 18 – Decisione

La decisione è adottata sulla base del fascicolo istruttorio e può disporre:

a. ammissione all’iscrizione documentale;
b. ammissione con riserva o condizioni;
c. sospensione dell’istruttoria per integrazione;
d. non ammissione;
e. rinvio per approfondimento specialistico o chiarimento regolamentare.

Articolo 19 – Motivazione

Ogni decisione deve contenere:

1. identificazione dello strumento;
2. categoria attribuita;
3. documentazione esaminata;
4. livelli di evidenza;
5. requisiti soddisfatti;
6. requisiti non soddisfatti;
7. rischi rilevati;
8. condizioni o riserve;
9. durata o data di riesame;
10. indicazione delle limitazioni della qualificazione.

PARTE IV – VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI MONETARI E DELLE UNITÀ DI CONTO

Articolo 20 – Ambito

La presente Parte disciplina gli strumenti dichiarati come monete, unità di conto, strumenti di denominazione economica o strumenti destinati a rappresentare valore.

Articolo 21 – Identificazione dell’emittente

Il fascicolo deve contenere:

a. denominazione dell’emittente;
b. atto costitutivo o documento istitutivo;
c. organo competente all’emissione;
d. disciplina interna dell’emissione;
e. soggetti responsabili;
f. sede e recapiti istituzionali;
g. giurisdizione dichiarata;
h. eventuali autorizzazioni o iscrizioni richieste dalla normativa applicabile.

Articolo 22 – Natura dello strumento

1. L’emittente deve dichiarare se lo strumento è:
   a. unità di conto interna;
   b. strumento di regolazione contrattuale;
   c. moneta progettuale;
   d. strumento digitale rappresentativo di valore;
   e. credito o pretesa verso l’emittente;
   f. attività materiale o digitale;
   g. altra fattispecie specificamente descritta.
2. La denominazione utilizzata dall’emittente non determina da sola la qualificazione giuridica dello strumento.
3. Il RISM valuta la struttura sostanziale, i diritti attribuiti e le modalità di utilizzo.

Articolo 23 – Unità di conto e denominazione

Il fascicolo deve specificare:

1. nome e codice dello strumento;
2. simbolo e unità di frazionamento;
3. numero di decimali;
4. criteri di arrotondamento;
5. modalità di espressione dei prezzi;
6. eventuale rapporto dichiarato con altre unità;
7. metodo di aggiornamento del rapporto;
8. eventuali limiti di conversione.

Articolo 24 – Emissione e quantità circolante

L’emittente documenta:

a. quantità massima autorizzata;
b. quantità effettivamente emessa;
c. quantità in circolazione;
d. quantità ritirata o annullata;
e. modalità di creazione e distruzione;
f. controlli contro la duplicazione;
g. registri di emissione;
h. procedure di riconciliazione.

La quantità dichiarata deve essere accompagnata dalla data di riferimento e dalla relativa metodologia di calcolo.

Articolo 25 – Convertibilità e rimborso

1. Ogni promessa di conversione o rimborso deve essere descritta in modo preciso.
2. Devono essere indicati:
   a. soggetto obbligato;
   b. soggetto beneficiario;
   c. condizioni di esercizio;
   d. tempi;

e. commissioni;
f. eventuali limiti;
g. casi di sospensione;
h. rimedi in caso di inadempimento.

3. Un rapporto di cambio dichiarato non costituisce, da solo, un diritto giuridicamente esigibile.
4. La convertibilità deve essere valutata sulla base degli obblighi effettivamente assunti e della loro esigibilità.

Articolo 26 – Stabilità del valore

La valutazione considera:

a. meccanismo di determinazione del valore;
b. riferimento monetario o patrimoniale;
c. metodologia di calcolo;
d. frequenza di aggiornamento;
e. volatilità;
f. condizioni di mercato;
g. disponibilità di controparti;
h. possibilità concreta di conversione;
i. rischi di scostamento.

Articolo 27 – Riserve e attività sottostanti

Quando lo strumento dichiara di essere garantito da riserve o attività sottostanti, il fascicolo deve indicare:

1. natura delle attività;
2. titolarità giuridica;
3. localizzazione;
4. custode;
5. eventuali vincoli, gravami o diritti di terzi;
6. criteri di valutazione;
7. frequenza delle verifiche;
8. possibilità di realizzo;
9. modalità di segregazione;
10. procedure in caso di insolvenza dell’emittente.

Articolo 28 – Verifica delle riserve

1. La verifica delle riserve deve distinguere:
   a. esistenza dichiarata;
   b. esistenza documentata;
   c. consistenza verificata;
   d. titolarità verificata;
   e. disponibilità giuridica;
   f. assenza o presenza di vincoli.
2. Il RISM può richiedere attestazioni di custodi, revisori o soggetti indipendenti.

3. La mera produzione di un inventario o di una dichiarazione dell’emittente non costituisce prova indipendente della disponibilità delle riserve.
4. Il rapporto di copertura deve specificare data, metodo, valori utilizzati e soggetto verificatore.

Articolo 29 – Strumenti collegati a metalli preziosi

Per gli strumenti collegati a oro, argento o altri metalli preziosi, il fascicolo deve specificare:

a. metallo e titolo;
b. peso lordo e fino;
c. standard di riferimento;
d. identificazione dei lotti;
e. custodia e deposito;
f. assicurazione, ove prevista;
g. verifiche fisiche;
h. modalità di riconciliazione tra riserva e strumenti emessi;
i. criteri di valutazione;
j. costi di custodia e realizzo.

Le caratteristiche dichiarate delle riserve devono essere comprovate con documentazione tecnica e, ove necessario, verifiche indipendenti.

Articolo 30 – Rischi e informativa

L’emittente deve dichiarare i rischi relativi a:

1. perdita di valore;
2. illiquidità;
3. impossibilità di conversione;
4. insolvenza;
5. custodia;
6. controparte;
7. concentrazione delle riserve;
8. variazioni dei prezzi;
9. attacchi informatici;
10. modifiche normative;
11. controversie sulla titolarità;
12. cessazione dell’attività.

PARTE V – VALUTAZIONE SPECIFICA DI ZEC, LIS E wZEC

Articolo 31 – Fascicolo speciale degli strumenti ZEC

1. Gli strumenti identificati con la denominazione ZEC – Zecchino Veneto sono sottoposti a valutazione specifica in ragione della loro dichiarata relazione con una struttura monetaria, un'unità di conto e, ove previsto, attività materiali di riserva.
2. Il fascicolo ZEC deve comprendere:
   a. atto istitutivo dello strumento;
   b. identificazione dell'emittente;
   c. disciplina di emissione;
   d. codice e caratteristiche tecniche;
   e. quantità autorizzata ed emessa;
   f. metodologia di determinazione del valore;
   g. eventuale rapporto dichiarato con l'euro;
   h. documentazione sulle riserve;
   i. disciplina della custodia;
   j. eventuali diritti di rimborso o conversione;
   k. procedure di controllo e audit;
   l. disciplina dei rischi;
   m. eventuali requisiti regolamentari applicabili.

Articolo 32 – Rapporto dichiarato tra ZEC ed euro

1. Qualora l'emittente dichiari un rapporto di riferimento pari a 1 ZEC = 1 EUR, tale rapporto è registrato come caratteristica dichiarata dello strumento.
2. L'emittente deve precisare se il rapporto costituisce:
   a. unità di conto convenzionale;
   b. prezzo di riferimento;
   c. impegno contrattuale di conversione;
   d. obbligo di rimborso;
   e. criterio interno di valorizzazione.
3. Il RISM verifica l'esistenza documentale dell'impegno e le condizioni che ne disciplinano l'eventuale esigibilità.
4. La registrazione del rapporto non equivale al riconoscimento di un cambio ufficiale, di un corso legale o di una convertibilità garantita dalle autorità pubbliche.

Articolo 33 – Valutazione delle riserve ZEC

1. Quando ZEC è dichiarato collegato a riserve auree o ad altre attività, l'emittente presenta:
   a. inventario delle riserve;
   b. documenti di acquisto o titolarità;
   c. attestazioni di custodia;
   d. certificazioni di peso e titolo;
   e. valutazioni aggiornate;
   f. eventuali vincoli e gravami;
   g. rapporti di verifica indipendente.
2. Il RISM distingue le riserve dichiarate da quelle effettivamente documentate e verificate.
3. Nessuna quantità di oro o altra attività è considerata verificata in assenza di elementi probatori sufficienti.
4. La valutazione del rapporto tra strumenti emessi e riserve deve essere riferita alla medesima data contabile.

Articolo 34 – Specifiche tecniche ZEC

1. Le caratteristiche tecniche dichiarate dall'emittente, quali codice, denominazione, numero di decimali, standard di emissione e caratteristiche delle eventuali unità fisiche, sono inserite nel fascicolo.
2. Le caratteristiche fisiche, incluse massa, titolo e contenuto di metallo fino, devono essere documentate mediante specifiche tecniche e verifiche idonee.
3. La registrazione delle specifiche non equivale a certificazione metrologica o di autenticità del singolo esemplare, salvo separata verifica.

Articolo 35 – Fascicolo speciale LIS

1. Gli strumenti identificati con la denominazione LIS – Lira Italiana Sovrana sono sottoposti a valutazione specifica della struttura di emissione, dei diritti attribuiti e delle modalità di utilizzo.
2. Il fascicolo deve contenere:
   a. atto istitutivo;
   b. identificazione dell'emittente;
   c. disciplina di emissione;
   d. denominazioni e frazionamenti;
   e. quantità emessa e circolante;
   f. criteri di valorizzazione;
   g. modalità di trasferimento;
   h. eventuali rapporti di conversione;
   i. disciplina dei rimborsi;
   j. sistema di contabilizzazione;
   k. governance;
   l. rischi e limitazioni.
3. La denominazione LIS non determina, di per sé, il riconoscimento di corso legale o di moneta avente potere liberatorio generale.
4. Il RISM valuta la funzione effettiva dello strumento e la disciplina giuridica applicabile.

Articolo 36 – Valutazione LIS-Clear

1. LIS-Clear è valutato come sistema di compensazione, riconciliazione o regolamento, secondo le funzioni effettivamente implementate.
2. Il fascicolo deve descrivere:
   a. soggetti partecipanti;
   b. obbligazioni ammesse;
   c. regole di compensazione;
   d. tempi di regolamento;
   e. modalità di calcolo dei saldi;
   f. gestione delle contestazioni;
   g. procedure in caso di inadempimento;
   h. rischi operativi e di controparte;
   i. eventuali intermediari autorizzati;
   j. disciplina della custodia e dei fondi, se presenti.
3. Il RISM distingue la compensazione contabile interna dal trasferimento di fondi e dal regolamento di pagamenti.

4. Le attività che costituiscono servizi regolamentati possono essere svolte esclusivamente dai soggetti legittimati secondo la normativa applicabile.

Articolo 37 – Fascicolo speciale wZEC

1. wZEC, quando rappresenta una versione digitale o tokenizzata collegata a ZEC, è valutato autonomamente rispetto allo strumento sottostante.
2. Il fascicolo deve descrivere:
   a. rapporto tra wZEC e ZEC;
   b. soggetto emittente o gestore;
   c. regole di creazione e annullamento;
   d. meccanismo di conversione;
   e. attività di copertura;
   f. custodia delle attività;
   g. controlli sulle riserve;
   h. smart contract;
   i. gestione delle chiavi;
   j. rischi tecnologici;
   k. condizioni di rimborso;
   l. gestione degli eventi straordinari.

Articolo 38 – Rapporto di copertura wZEC

1. Qualora sia dichiarato un rapporto di copertura pari o superiore al 110%, il dato è registrato come parametro progettuale dichiarato.
2. La valutazione deve considerare:
   a. valore effettivo delle attività di copertura;
   b. volatilità;
   c. liquidabilità;
   d. concentrazione;
   e. correlazione tra attività e passività;
   f. tempi di realizzo;
   g. costi di liquidazione;
   h. rischio di controparte;
   i. affidabilità degli oracoli, ove utilizzati;
   j. possibilità di congelamento o perdita di accesso.
3. Il rapporto del 110% non costituisce una soglia universalmente sufficiente né una garanzia assoluta.
4. Il C.Q.N. può stabilire requisiti più elevati o ulteriori condizioni in ragione della volatilità, della qualità delle riserve e del rischio complessivo.
5. La copertura deve essere verificata con frequenza adeguata e secondo criteri pubblicati.

Articolo 39 – Separazione tra ZEC e wZEC

1. ZEC e wZEC sono identificati come strumenti distinti.
2. La qualificazione di ZEC non si estende automaticamente a wZEC.
3. La qualificazione di wZEC richiede una verifica autonoma della struttura digitale e dei meccanismi di conversione.

4. L’emittente deve rendere pubbliche le eventuali differenze tra i diritti attribuiti dai due strumenti.

PARTE VI – STRUMENTI DI PAGAMENTO E PIATTAFORME DIGITALI

Articolo 40 – Valutazione dei sistemi di pagamento

1. Il RISM valuta le caratteristiche documentali, tecniche e organizzative dei sistemi di pagamento presentati.
2. La valutazione comprende:
   a. architettura del sistema;
   b. soggetti coinvolti;
   c. natura dei trasferimenti;
   d. gestione degli ordini;
   e. autenticazione;
   f. sicurezza;
   g. tracciabilità;
   h. gestione degli errori;
   i. protezione dei dati;
   j. continuità operativa;
   k. gestione delle controversie;
   l. eventuali autorizzazioni richieste.

Articolo 41 – SIPSE Pay

1. SIPSE Pay è valutato in base alla sua configurazione effettiva quale infrastruttura tecnologica, piattaforma di interoperabilità, interfaccia o sistema di coordinamento dei pagamenti.
2. Il fascicolo deve contenere:
   a. descrizione dell’architettura;
   b. soggetti gestori;
   c. ruoli degli eventuali intermediari;
   d. flussi di dati;
   e. flussi di pagamento;
   f. modalità di autenticazione;
   g. gestione delle credenziali;
   h. procedure di sicurezza;
   i. continuità operativa;
   j. gestione dei reclami;
   k. protezione dei dati personali;
   l. disciplina dei rapporti contrattuali.
3. La registrazione di SIPSE Pay come infrastruttura tecnologica non costituisce autorizzazione a prestare servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica, raccolta di depositi o altre attività riservate.

4. Quando tali attività siano presenti, il fascicolo deve identificare i soggetti autorizzati che le svolgono e documentare i rispettivi titoli abilitativi.

Articolo 42 – Interoperabilità

La valutazione dell'interoperabilità comprende:

1. standard tecnici;
2. protocolli di comunicazione;
3. identificativi degli strumenti;
4. procedure di riconciliazione;
5. compatibilità dei registri;
6. gestione delle transazioni duplicate;
7. gestione degli errori;
8. reversibilità delle operazioni, ove prevista;
9. auditabilità;
10. procedure di cessazione e migrazione.

Articolo 43 – Sicurezza e resilienza

1. Il sistema deve prevedere misure proporzionate al rischio.
2. Sono valutati:
   a. controllo degli accessi;
   b. autenticazione;
   c. cifratura;
   d. protezione delle chiavi;
   e. backup;
   f. disaster recovery;
   g. monitoraggio degli incidenti;
   h. continuità operativa;
   i. test di sicurezza;
   j. gestione delle vulnerabilità.
3. Eventuali audit indipendenti devono indicare ambito, metodologia, data e limitazioni.

PARTE VII – CREDITI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI COMMERCIALI

Articolo 44 – Ambito

La presente Parte si applica agli strumenti che rappresentano crediti, debiti, obbligazioni commerciali, diritti di pagamento o pretese patrimoniali.

Articolo 45 – Identificazione del rapporto obbligatorio

Il fascicolo deve indicare:

a. creditore;
b. debitore;
c. titolo giuridico;
d. origine dell'obbligazione;
e. importo;
f. valuta o unità di conto;
g. scadenza;
h. condizioni di pagamento;
i. legge applicabile;
j. foro o metodo di risoluzione delle controversie.

Articolo 46 – Esistenza e prova del credito

1. Il credito deve essere documentato mediante contratto, fattura, titolo, riconoscimento di debito o altro documento idoneo.
2. Il RISM verifica la coerenza documentale, senza sostituirsi all'autorità giudiziaria nella risoluzione di controversie.
3. I crediti contestati devono essere contrassegnati come tali.
4. La registrazione non costituisce accertamento giudiziale definitivo dell'esistenza o esigibilità del credito.

Articolo 47 – Trasferibilità e compensazione

Il fascicolo deve descrivere:

1. eventuale cedibilità;
2. condizioni di trasferimento;
3. necessità di consenso;
4. opponibilità al debitore;
5. eventuali divieti;
6. modalità di compensazione;
7. priorità tra creditori;
8. effetti dell'insolvenza.

Articolo 48 – Rischio di controparte

La valutazione documentale considera:

a. identità del debitore;
b. obblighi assunti;
c. eventuali garanzie;
d. scadenze;
e. storico dei pagamenti, se disponibile;
f. contestazioni;
g. procedure concorsuali o di insolvenza note e documentate;
h. concentrazione dei debitori;
i. eventuali eventi di default.

Il RISM non attribuisce una valutazione creditizia professionale né una garanzia di rimborso.

PARTE VIII – STRUMENTI DIGITALI E TOKENIZZATI

Articolo 49 – Identificazione tecnica

Il fascicolo degli strumenti digitali deve indicare:

1. rete o infrastruttura utilizzata;
2. identificativo tecnico;
3. protocollo;
4. regole di emissione;
5. regole di trasferimento;
6. eventuali smart contract;
7. soggetti amministratori;
8. procedure di aggiornamento;
9. modalità di custodia;
10. condizioni di cessazione.

Articolo 50 – Smart contract

1. Gli smart contract devono essere descritti e identificati in modo univoco.
2. Quando rilevante, devono essere presentati:
   a. codice sorgente;
   b. indirizzo del contratto;
   c. versione;
   d. procedure di aggiornamento;
   e. privilegi amministrativi;
   f. eventuali funzioni di blocco;
   g. audit di sicurezza;
   h. procedure di emergenza.
3. Un audit non esclude l’esistenza di vulnerabilità non individuate.
4. Le modifiche sostanziali devono essere comunicate al RISM.

Articolo 51 – Custodia e gestione delle chiavi

Il fascicolo deve descrivere:

a. soggetti custodi;
b. modalità di conservazione;
c. gestione delle chiavi private;
d. sistemi multisignature;
e. procedure di recupero;
f. gestione delle perdite;
g. segregazione degli accessi;

h. continuità operativa;
i. responsabilità in caso di compromissione.

Articolo 52 – Protezione dei dati e sicurezza informatica

1. I soggetti responsabili devono documentare le misure di protezione dei dati e sicurezza applicabili.
2. Devono essere individuati i ruoli dei soggetti che trattano dati personali.
3. Devono essere descritte le procedure di gestione degli incidenti.
4. Il RISM può richiedere documentazione tecnica e organizzativa proporzionata alla natura dello strumento.

PARTE IX – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E RISORSE NATURALI

Articolo 53 – Strumenti di partecipazione

1. Gli strumenti che attribuiscono diritti di partecipazione devono specificare:
   a. natura del diritto;
   b. soggetto emittente;
   c. titolarità;
   d. diritti patrimoniali;
   e. diritti amministrativi;
   f. trasferibilità;
   g. distribuzione degli utili o proventi;
   h. rischi;
   i. modalità di cessazione.
2. Il RISM distingue i diritti di partecipazione dai crediti e dai diritti di accesso.

Articolo 54 – Strumenti collegati a risorse naturali

Il fascicolo deve contenere:

1. identificazione della risorsa;
2. localizzazione;
3. titolarità o titolo di disponibilità;
4. autorizzazioni e concessioni pertinenti;
5. eventuali vincoli;
6. valutazione economica;
7. metodologia di stima;
8. rischi ambientali;
9. obblighi di ripristino;
10. modalità di distribuzione dei proventi;
11. diritti dei soggetti interessati;
12. eventuali obblighi di rendicontazione.

Articolo 55 – Divieto di assimilazione automatica

1. La rappresentazione digitale di una risorsa non attribuisce automaticamente la proprietà o la disponibilità giuridica della risorsa stessa.
2. L’emissione di uno strumento collegato a una risorsa non sostituisce concessioni, autorizzazioni, titoli di proprietà o altri requisiti previsti dalla legge.
3. Il RISM può sospendere la qualificazione quando non sia dimostrata la legittima disponibilità del bene o del diritto sottostante.

PARTE X – VALUTAZIONE, RISCHI E STATI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 56 – Matrice di valutazione

La valutazione è effettuata mediante una matrice proporzionata alla categoria dello strumento.

Area	Peso indicativo
Identità e governance dell’emittente	10
Natura giuridica e diritti attribuiti	15
Completezza documentale	15
Struttura economica e flussi	15
Riserve, garanzie o attività sottostanti	15
Sicurezza operativa e tecnologica	10
Trasparenza e informativa	10
Gestione dei rischi e continuità	10
Totale	**100**

1. I pesi sono adattati alla categoria dello strumento.
2. Per strumenti privi di riserve o attività sottostanti, la relativa area può essere sostituita da un requisito pertinente.
3. Il punteggio è uno strumento interno di organizzazione dell’istruttoria.
4. Non costituisce rating creditizio, giudizio d’investimento, attestazione di solvibilità o garanzia di rendimento.
5. Nessun punteggio può compensare l’assenza di un requisito legale obbligatorio.

Articolo 57 – Esiti della valutazione

Gli esiti interni sono:

Q1 – Documentazione completa: fascicolo formalmente completo, senza attestazione di conformità sostanziale.

Q2 – Qualificazione documentale interna: requisiti documentali e tecnici interni soddisfatti nei limiti indicati nel provvedimento.

Q3 – Qualificazione con riserva: requisiti parzialmente soddisfatti, con condizioni specifiche e termini di adeguamento.

Q4 – Istruttoria sospesa: necessità di integrazioni, verifiche o chiarimenti.

Q5 – Non qualificabile: carenze sostanziali o incompatibilità non superabili sulla base del fascicolo.

Questi codici non rappresentano classi di affidabilità finanziaria.

Articolo 58 – Requisiti inderogabili

Non può essere disposta una qualificazione positiva quando:

a. l'identità dell'emittente non sia determinabile;
b. non sia identificabile il soggetto responsabile;
c. vi siano documenti essenziali manifestamente falsi;
d. lo strumento sia descritto in modo incompatibile con i diritti effettivamente attribuiti;
e. manchino titoli o autorizzazioni indispensabili per le attività effettivamente svolte;
f. sussistano impedimenti giuridici sostanziali non risolti;
g. l'emittente rifiuti di comunicare informazioni essenziali;
h. la struttura presenti rischi non dichiarati tali da compromettere la trasparenza della qualificazione.

Articolo 59 – Condizioni e riserve

1. La qualificazione con riserva deve indicare:
   a. requisito non ancora soddisfatto;
   b. misura correttiva richiesta;
   c. soggetto responsabile;
   d. termine;
   e. conseguenza dell'inadempimento.
2. Le riserve sono pubblicate nel profilo RISM dello strumento.
3. La riserva non può riguardare l'assenza di un'autorizzazione legalmente indispensabile per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 60 – Non ammissione

La non ammissione è disposta con provvedimento motivato quando le carenze impediscono una valutazione attendibile o quando lo strumento risulta incompatibile con i requisiti del presente Regolamento.

PARTE XI – AMMISSIONE AL MERCATO SOVRANO DEI POPOLI

Articolo 61 – Autonomia tra iscrizione RISM e ammissione MSP

1. L’iscrizione al RISM costituisce presupposto documentale eventualmente necessario per la successiva valutazione ai fini dell’ammissione al MSP.
2. L’iscrizione non attribuisce automaticamente il diritto di:
   a. essere negoziato;
   b. essere utilizzato come mezzo di pagamento;
   c. essere accettato da altri Popoli;
   d. essere convertito;
   e. essere impiegato come garanzia;
   f. accedere a sistemi di clearing o settlement.
3. L’ammissione al MSP richiede un distinto provvedimento e il rispetto delle regole specifiche del mercato.

Articolo 62 – Requisiti aggiuntivi per il MSP

La valutazione ai fini dell’ammissione al MSP può comprendere:

a. idoneità dello strumento alla funzione dichiarata;
b. chiarezza dei diritti e degli obblighi;
c. interoperabilità;
d. trasparenza dei prezzi e dei criteri di valorizzazione;
e. gestione del rischio;
f. procedure di contestazione;
g. capacità operativa;
h. requisiti di partecipazione;
i. compatibilità con gli strumenti già ammessi;
j. eventuali requisiti di autorizzazione esterna.

Articolo 63 – Limitazioni operative

Il provvedimento di ammissione può prevedere limitazioni relative a:

1. categorie di operatori;
2. tipologie di operazioni;
3. importi;
4. aree territoriali;
5. tempi di regolamento;
6. condizioni di conversione;
7. obblighi di rendicontazione;
8. specifici requisiti di sicurezza.

Le limitazioni devono essere pubblicate e comunicate ai partecipanti interessati.

PARTE XII – MONITORAGGIO, SOSPENSIONE E REVOCA

Articolo 64 – Obbligo di aggiornamento

L’emittente deve comunicare tempestivamente:

a. modifiche della struttura giuridica;
b. cambiamenti dell’emittente o dei responsabili;
c. variazioni delle riserve;
d. variazioni delle quantità emesse;
e. modifiche delle condizioni di conversione;
f. incidenti informatici rilevanti;
g. sospensione delle attività;
h. eventi di insolvenza o inadempimento rilevanti;
i. provvedimenti delle autorità competenti che incidano sullo strumento;
j. modifiche sostanziali dei contratti o dei sistemi.

Articolo 65 – Riesame periodico

1. Gli strumenti iscritti sono sottoposti a riesame periodico.
2. La frequenza è proporzionata alla categoria e al rischio.
3. Il riesame può essere annuale, semestrale, trimestrale o più frequente quando necessario.
4. Per gli strumenti con riserve, garanzie o coperture variabili può essere richiesto un aggiornamento più ravvicinato.
5. Il RISM può disporre un riesame straordinario.

Articolo 66 – Sospensione

La sospensione può essere disposta in caso di:

a. perdita dei requisiti essenziali;
b. mancato aggiornamento;
c. riserve non più verificabili;
d. incongruenze sostanziali;
e. incidenti di sicurezza;
f. controversie rilevanti sulla titolarità;
g. violazioni delle condizioni di qualificazione;
h. provvedimenti delle autorità competenti;
i. rischio concreto per gli utilizzatori.

Articolo 67 – Revoca

La revoca può essere disposta quando:

1. le dichiarazioni essenziali risultino false;
2. i requisiti non siano ripristinati;
3. l'emittente non adempia agli obblighi informativi;
4. lo strumento sia cessato;
5. siano accertate violazioni gravi;
6. la permanenza nel Registro risulti incompatibile con le regole SIPSE.

Articolo 68 – Effetti della sospensione e della revoca

1. La sospensione o la revoca riguarda lo status interno RISM.
2. Non annulla automaticamente i contratti o i diritti dei terzi.
3. Non determina automaticamente la cancellazione delle obbligazioni dell'emittente.
4. Il RISM pubblica la decisione e le relative motivazioni nei limiti consentiti dalla legge.
5. L'emittente deve comunicare ai titolari le conseguenze operative della sospensione o revoca, secondo gli obblighi applicabili.

PARTE XIII – INDIPENDENZA, CONTROLLO E RICORSI

Articolo 69 – Indipendenza dei valutatori

1. I componenti dell'U.T.S.E. e del C.Q.N. operano con autonomia tecnica.
2. Non possono partecipare a una valutazione quando sussistano interessi personali, economici o professionali idonei a comprometterne l'imparzialità.
3. Ogni conflitto di interesse deve essere dichiarato.
4. Le astensioni sono verbalizzate.

Articolo 70 – Separazione delle funzioni

1. Il soggetto che presenta o promuove uno strumento non può decidere autonomamente sulla sua qualificazione.
2. La valutazione deve essere separata dalle attività commerciali o promozionali.
3. Eventuali compensi per l'istruttoria non possono essere collegati all'esito positivo della valutazione.
4. Il pagamento di una tariffa non attribuisce alcun diritto all'iscrizione.

Articolo 71 – Riesame e ricorso interno

1. Il richiedente può chiedere il riesame di una decisione motivata.
2. La richiesta deve indicare:
   a. decisione contestata;
   b. motivi;
   c. documenti nuovi o elementi non considerati;
   d. risultato richiesto.

3. Il riesame è affidato, ove possibile, a componenti diversi da quelli che hanno partecipato alla decisione originaria.
4. Il riesame interno non pregiudica il diritto di rivolgersi alle autorità o agli organi competenti secondo la legge applicabile.

Articolo 72 – Tracciabilità

Ogni fase dell'istruttoria è registrata mediante:

a. identificativo del fascicolo;
b. data di ricezione;
c. documenti acquisiti;
d. soggetti intervenuti;
e. richieste integrative;
f. rapporti tecnici;
g. decisioni;
h. motivazioni;
i. eventuali ricorsi;
j. aggiornamenti successivi.

PARTE XIV – PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 73 – Scheda pubblica RISM

Per ogni strumento ammesso è predisposta una scheda pubblica contenente, nei limiti consentiti:

1. denominazione;
2. codice RISM;
3. categoria;
4. emittente;
5. data di iscrizione;
6. stato della qualificazione;
7. natura dichiarata;
8. sintesi delle caratteristiche;
9. livelli di evidenza;
10. riserve e condizioni;
11. data dell'ultimo aggiornamento;
12. data del prossimo riesame;
13. limitazioni;
14. avvertenze per gli utilizzatori.

Articolo 74 – Informazioni riservate

1. I documenti contenenti segreti commerciali, dati personali o informazioni protette sono gestiti secondo la normativa applicabile.
2. La riservatezza non può essere invocata per occultare informazioni essenziali sui rischi e sui diritti attribuiti ai titolari.
3. Il RISM può pubblicare una sintesi non riservata dei documenti sottoposti a verifica.

Articolo 75 – Divieto di rappresentazione ingannevole

1. L'emittente non può utilizzare l'iscrizione RISM per dichiarare:
   a. un riconoscimento da parte di uno Stato;
   b. un'autorizzazione bancaria o finanziaria;
   c. un corso legale;
   d. una garanzia pubblica;
   e. una certificazione indipendente non effettivamente ottenuta;
   f. una solvibilità o liquidità non dimostrata.
2. L'uso improprio del marchio o del codice RISM può determinare la sospensione o la revoca.

PARTE XV – DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Articolo 76 – Coordinamento con SIPSE-CCJC

1. La qualificazione RISM e la certificazione SIPSE-CCJC sono procedimenti distinti.
2. Il RISM può trasmettere alla struttura competente gli elementi documentali rilevanti.
3. La certificazione CCJC è rilasciata esclusivamente secondo il relativo regolamento.
4. L'iscrizione RISM non può essere presentata come certificazione CCJC.

Articolo 77 – Coordinamento con il sistema SIPSE

Il presente Regolamento opera in coordinamento con:

a. Mercato Sovrano dei Popoli – MSP;
b. Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli – RISM;
c. Sistema SIPSE-CCJC;
d. SIPSE Pay;
e. sistemi di clearing e regolamento;
f. Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli – OISP;
g. ulteriori strutture istituite mediante atti successivi.

Articolo 78 – Rispetto della normativa applicabile

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono svolte nel rispetto delle norme applicabili nei territori e nelle giurisdizioni interessate.
2. Il presente atto non istituisce una deroga a obblighi di autorizzazione, registrazione, vigilanza, antiriciclaggio, protezione dei consumatori, fiscalità o protezione dei dati.

3. In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica di uno strumento o di un’attività, il RISM può richiedere un parere specialistico o rinviare la questione al soggetto competente.
4. Nessuna disposizione del presente Regolamento deve essere interpretata come sostitutiva di un provvedimento di un’autorità pubblica.

Articolo 79 – Disposizioni transitorie

1. Gli strumenti già presentati o iscritti al RISM sono sottoposti a ricognizione secondo i criteri del presente Regolamento.
2. L’U.T.S.E. predispone un piano di adeguamento documentale.
3. Il C.Q.N. può riconoscere la documentazione già acquisita, previa verifica della sua attualità e pertinenza.
4. Le eventuali carenze sono comunicate agli emittenti con un termine congruo per l’integrazione.

Articolo 80 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
2. L’U.T.S.E. avvia le procedure operative entro trenta giorni dall’entrata in vigore.
3. Il C.Q.N. approva i modelli tecnici e le schede di valutazione entro il medesimo termine.
4. Il Registro pubblica la versione vigente del Regolamento e le successive modifiche.

ALLEGATO A – FASCICOLI TECNICI SPECIALI

A.1 – Fascicolo per strumenti monetari e unità di conto

Documenti minimi:

1. atto istitutivo;
2. regolamento di emissione;
3. identificazione dell’emittente;
4. caratteristiche tecniche;
5. quantità emessa e circolante;
6. disciplina della conversione;
7. metodologia di valorizzazione;
8. informativa sui rischi;
9. eventuali riserve e garanzie;
10. documentazione sulle autorizzazioni applicabili.

A.2 – Fascicolo ZEC

Documenti specifici:

1. regolamento ZEC;

2. disciplina dell’emissione;
3. specifiche dell’unità ZEC;
4. rapporto di valorizzazione dichiarato;
5. inventario delle riserve;
6. documentazione di proprietà e custodia;
7. attestazioni tecniche sui metalli;
8. rapporti di verifica indipendente, se disponibili;
9. disciplina di conversione e rimborso;
10. rendicontazione periodica.

A.3 – Fascicolo LIS

Documenti specifici:

1. atto istitutivo LIS;
2. regolamento di emissione;
3. denominazioni e frazionamenti;
4. modalità di circolazione;
5. disciplina dei trasferimenti;
6. modalità di conversione;
7. sistema di contabilizzazione;
8. gestione dei rischi;
9. disciplina dei partecipanti;
10. obblighi informativi.

A.4 – Fascicolo wZEC

Documenti specifici:

1. identificativo del token;
2. smart contract;
3. rapporto wZEC/ZEC;
4. disciplina di emissione e annullamento;
5. documentazione sulle attività di copertura;
6. metodologia di valorizzazione;
7. verifica delle riserve;
8. procedure di liquidazione;
9. audit di sicurezza;
10. gestione delle chiavi e dei rischi tecnologici.

A.5 – Fascicolo LIS-Clear

Documenti specifici:

1. regolamento del sistema;
2. soggetti partecipanti;
3. tipologie di obbligazioni ammesse;
4. modalità di compensazione;
5. procedure di riconciliazione;

6. tempi di regolamento;
7. gestione delle contestazioni;
8. gestione degli inadempimenti;
9. eventuali intermediari autorizzati;
10. piano di continuità operativa.

A.6 – Fascicolo SIPSE Pay

Documenti specifici:

1. architettura tecnologica;
2. soggetti gestori;
3. descrizione dei flussi;
4. ruoli degli intermediari;
5. documentazione dei titoli abilitativi eventualmente richiesti;
6. procedure di autenticazione;
7. sicurezza e protezione dei dati;
8. continuità operativa;
9. gestione degli incidenti;
10. disciplina dei reclami.

ALLEGATO B – MATRICE DI VALUTAZIONE PER CATEGORIA

Categoria	Requisiti prioritari
Monetaria	Emittente, emissione, diritti, valore, convertibilità
Collegata a riserve	Titolarità, custodia, qualità, copertura, verifiche
Digitale	Smart contract, sicurezza, chiavi, trasferibilità
Pagamento	Ruoli, flussi, intermediari, autorizzazioni, sicurezza
Credito	Debitore, creditore, titolo, esigibilità, scadenza
Partecipazione	Diritti, governance, distribuzioni, trasferibilità
Risorse	Titolarità, concessioni, autorizzazioni, valutazione
Clearing	Regole di compensazione, saldi, rischi, finalità del regolamento

---

ALLEGATO C – MODELLO DI RAPPORTO TECNICO RISM

Identificativo fascicolo: RISM-_____

1. Identificazione

- Denominazione dello strumento:
- Emittente:
- Richiedente:
- Categoria:
- Data di presentazione:

2. Natura dichiarata

- Descrizione:
- Funzione economica:
- Diritti attribuiti:
- Obblighi assunti:

3. Documentazione

- Documenti ricevuti:
- Documenti mancanti:
- Livello di evidenza:

4. Analisi tecnica

- Emissione:
- Circolazione:
- Valorizzazione:
- Conversione:
- Riserve:
- Sicurezza:
- Governance:

5. Analisi dei rischi

- Rischi giuridici:
- Rischi economici:
- Rischi di controparte:
- Rischi operativi:
- Rischi tecnologici:
- Rischi di liquidità:

6. Eventuali autorizzazioni esterne

- Attività interessate:
- Requisiti individuati:
- Documenti acquisiti:
- Elementi ancora da verificare:

7. Conclusione

- Esito proposto:
- Condizioni:
- Riserve:
- Termine di riesame:

Responsabile istruttoria: _____
Data: _____
Firma: _____

ALLEGATO D – MODELLO DI SCHEDA PUBBLICA DELLO STRUMENTO

REGISTRO INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI ECONOMICI DEI POPOLI

- Codice RISM:
- Denominazione:
- Emittente:
- Categoria:
- Data di iscrizione:
- Stato:
- Natura dichiarata:
- Funzione economica:
- Livello di evidenza:
- Qualificazione interna:
- Condizioni e riserve:
- Ultimo aggiornamento:
- Prossimo riesame:

Avvertenza istituzionale: l'iscrizione al RISM attesta esclusivamente la registrazione e la qualificazione documentale interna nei limiti espressamente indicati nel relativo provvedimento. Non costituisce riconoscimento statale, corso legale, autorizzazione bancaria o finanziaria, garanzia pubblica, attestazione di solvibilità o garanzia di rimborso.

ALLEGATO E – DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante dell'emittente, dichiara:

1. che le informazioni fornite sono veritiere per quanto a propria conoscenza;
2. che la documentazione presentata è autentica e pertinente;
3. che sono state comunicate le informazioni rilevanti sulla natura dello strumento;
4. che sono stati dichiarati i rischi conosciuti;
5. che sono state indicate le eventuali autorizzazioni richieste e ottenute;
6. che saranno comunicate le modifiche sostanziali;
7. che non sarà utilizzata l'iscrizione RISM per dichiarare autorizzazioni o riconoscimenti non rilasciati;
8. che saranno rispettate le condizioni eventualmente imposte dal provvedimento di qualificazione.

Emittente: _____
Rappresentante: _____
Qualifica: _____
Data: _____
Firma: _____

DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

Il presente Atto costituisce il riferimento tecnico e procedurale per la valutazione differenziata degli strumenti economici sottoposti al Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli.

La sua applicazione consente di passare dalla semplice identificazione e registrazione documentale alla valutazione strutturata della natura, dei diritti, delle garanzie, dei rischi e delle condizioni operative di ciascuno strumento.

La qualificazione interna SIPSE è fondata sulla documentazione acquisita, sulle verifiche effettivamente svolte e sui limiti espressamente indicati nel provvedimento. Ogni attestazione deve essere proporzionata alle evidenze disponibili e non può eccedere il contenuto delle verifiche eseguite.

Per il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica – S.I.P.S.E.

Organo competente: _____
Presidente / Responsabile: _____
Segreteria generale: _____
Data di approvazione: _____
Numero di protocollo: _____

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE